TESTO UNICO RECANTI NORME PER LA ELEZIONE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI

Art. 85

T. U. 5 febbraio 1948, n. 26, art. 60, e L. 16 maggio 1956, n. 493, art. 37

Il deputato eletto in piu' Collegi, anche se proclamato a seguito dell'attribuzione fatta dall'Ufficio centrale nazionale, deve dichiarare alla Presidenza della Camera dei deputati, entro otto giorni dalla convalida delle elezioni, quale Collegio prescelga. Mancando l'opzione, si procede a sorteggio.

Versione in vigore dal 18 giugno 1957, non più in vigore dal 21 agosto 1993 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico recanti norme per la elezione della Camera dei deputati
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 3 giugno 1957

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-recanti-norme-per-la-elezione-della-camera-dei-deputati/art-85-t-u-5-febbraio-1948-n-26-art-60-e-l-16-maggio-1956-n-493-art-37/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it